TRIBUNALE DI COMO

Sez. II civile

Il Giudice del Lavoro

Nel procedimento RGL n. 710/2016 promosso ex art. 28 L. n. 300/1970

da

CISAL SINALV., rappresentata e difesa dall'avv. R. Lopa,

ricorrente

contro

Vedetta 2 Mondialpol s.p.a.,

resistente contumace

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.7.2016,

ha pronunciato il seguente,

DECRETO

Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 la SINALV CISAL si rivolgeva al ggiudice del lavoro affinché, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di Vedetta 2Mondialpol s.p.a. e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, fosse:

I) accertata e dichiarata antisindacale la condotta tenuta dalla convenuta nei confronti della ricorrente e, per l'effetto,

II) ordinato alla convenuta di cessare il comportamento antisindacale di cui al ricorso nonché la rimozione dei suoi effetti,

III) ordinato alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. di procedere, con effetto immediato, a trattenere, sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti alla CISAL SINALV che ne avessero fatto richiesta (tra cui tutti i soggetti indicati alle pagine 6 e 20 del ricorso da intendersi qui integralmente trascritti) la quota associativa in proprio favore, calcola-

ta nell'importo pari all'1% della paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue, e versarla entro il mese successivo a quello in cui era stata fatta la relativa trattenuta sindacale;

IV) condannare la convenuta, previa ogni opportuna declaratoria e accertamento del caso, al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla associazione ricorrente per i fatti di cui al ricorso, pari al mancato versamento delle trattenute sindacali dal mese di aprile 2016 alla decisione del ricorso e comunque al mese di giugno 2016, di importo pari alla percentuale dell'1% sulla paga base conglobata e contingenza di ogni lavoratore iscritto all'associazione che, per il periodo per cui è causa (aprile 2016 - giugno 2016), era pari a euro 2215,84, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione, ovvero quel diverso importo maggiore o minore che fosse stato accertato in giudizio, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nella misura di euro 5000 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

V) ordinata la pubblicazione dell'emanando decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali e in uno più giornali designati dal giudice a cure e spese della resistente (o in subordine nella bacheca sindacale aziendale) entro un congruo termine;

VI) condannata in ogni caso la società convenuta al pagamento di tutte le spese di causa.

Nonostante la rituale notifica via telematica nessuno si costituiva per la parte convenuta.

La ricorrente ha analizzato in via preventiva le eventuali eccezioni della controparte attinenti la propria legittimazione attiva e la competenza territoriale del Tribunale adito, questioni sulle quali non ci si soffermerà attesa la mancanza di contestazioni al riguardo, anche alla luce della copio-

sa giurisprudenza menzionata sul tema in ricorso e a cui si rimanda (si veda ad ogni buon conto, sulla legittimazione, Cass, sez. lav., 9.6.2009, n. 13240 e, sulla competenza territoriale, Cass, 19.4.2011, n. 8938).

Nel merito risulta documentato che in data 28 ottobre 2015, a mezzo PEC, la ricorrente provvedeva a comunicare alla resistente l'iscrizione al sindacato di due dipendenti, i signori Masseroli Massimo e Del Prete Biagio, al fine di consentirle di procedere alle trattenute sindacali delle quote dovute, pari all'1% della paga conglobata per 14 mensilità, come riportato nelle "deleghe di adesione sindacale" (documento 85 allegato).

La datrice di lavoro iniziava a versare regolarmente le quote sindacali per i due associati, come emergeva dal documento 88 a, dall'ottobre 2015 al marzo 2016, ancorché le trattenute non fossero avvenute per il Masseroli nei mesi di gennaio e aprile 2016.

Dal mese di aprile 2016 la resistente cessava ogni versamento delle trattenute avuto riguardo ai due lavoratori sopra menzionati e di tutti gli altri 42 che avevano nel frattempo rilasciato le adesioni e le deleghe alla ricorrente.

Occorre prima di tutto precisare che, mentre con riferimento ai lavoratori Masseroli Massimo e Del Prete Biagio risulta documentata, non solo l'adesione al sindacato con la delega per la trattenuta stipendiale ma anche la relativa comunicazione via mail alla società resistente, per quanto riguarda gli altri 42 iscritti risultano allegate le adesioni con le deleghe ma non vi è alcuna prova della consegna delle stesse, dapprima brevi manu e successivamente via mail, al datore di lavoro (come sostenuto dalla ricorrente).

Resta il fatto che il rilascio dei documenti attestanti le adesioni e le deleghe dei lavoratori succitati sono comunque documentate in atti.

Occorre precisare che la Suprema Corte ha chiarito in materia che: 1) il referendum del 1995 e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è solo venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, nell'esercizio dell'autonomia privata, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono; 2) tale atto deve essere qualificato cessione del credito (articoli 1260 codice civile e seguenti); 3) in conseguenza della predetta qualificazione non è necessario, in via generale, il consenso del debitore; 4) non è ostativo il carattere parziale e futuro del credito ceduto in quanto la cessione può riguardare solo una parte del credito e avere ad oggetto crediti futuri; 5) qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale, e perciò inammissibile ex articoli 1374 e 1375 codice civile, deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale (vedi Cass, sez. lav., 7.8.2008 n. 21368/2008; Cass., sez. un., 21.12.2005, n. 28269; Cass.,sez. lav., 17.2.1012, n. 2314; Cass, sez, lav., 20.4.2011, n. 9049; Cass, sez. lav., 10.9.2013, n 20723).

In buona sostanza, il nuovo testo dell'art. 26 Statuto Lavoratori non autorizza il datore di lavoro ad omettere il versamento della trattenuta stipendiale in favore del sindacato cui hanno aderito i lavoratori.

Né tantomeno può ritenersi che il comportamento del datore di lavoro sia legittimo in base all'incedibilità delle retribuzioni prevista dal T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180), applicabile anche alle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro privati in virtù della L. 31 dicembre 2004 numero 311, articolo 1, comma 127, poi dall'art. 13 bis D.L. 14 marzo 2005 n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dal comma 49, art. 2 D.L. 29.12.2010 n. 255.)

L'articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950 stabilisce infatti l'insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e l'articolo 5 pone dei limiti alla possibilità di contrarre dei prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare. L'articolo 52 stabilisce che i dipendenti possono fare cessioni di quote di stipendio in misura che non superi il quinto e per periodi non superiori a 10 anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo. Gli articoli 15 e 53 individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti.

La Suprema Corte ha chiarito che la limitazione del novero dei cessionari agli istituti di credito individuati nel D.P.R. citato riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate all'erogazione di prestiti ed è prevista nell'ottica di garantire che il soggetto erogatore del prestito, e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurare serietà e affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrono adeguate garanzie.

Di contro, l'articolo 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate all' erogazione di un prestito. La norma prevede invero una serie di condizioni e restrizioni ma non una limitazione del novero dei cessionari (vedi Cass, sez. lav., 7 marzo 2012, n.3544).

In definitiva, alla luce delle della giurisprudenza di legittimità esistente sul tema, deve essere dichiarato il carattere obbligatorio, in presenza di delega dei lavoratori, dell'effettuazione della trattenuta in busta paga a favore della ricorrente e deve essere affermata la antisindacalità della condotta tenuta dalla resistente, consistita nella mancata effettuazione delle trattenute sulle buste paga per i dipendenti Del Prete e Masseroli in relazione ai quali esiste documentazione, non solo attestante la concessione dell'adesione al sindacato con le deleghe, ma anche la ricezione della suddetta documentazione da parte del datore di lavoro che, per un periodo, ha infatti regolarmente effettuato le trattenute richieste dai lavoratori (vedi Cass, Cass, sez. lav., 10.9.2013, n 20723).

Analoga prova non risulta invece agli atti, con riferimento all'invio al datore di lavoro dell'adesione e delle deleghe relativamente agli altri soggetti indicati nelle conclusioni alla pagina 20 del ricorso e alla pagina 6 dello stesso.

Va poi dichiarata anche l'attualità della condotta, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, giacché l'omesso versamento lede, non solo "il diritto dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato cui aderire, ma anche e soprattutto il diritto del sindacato ad acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari per lo svolgimento della propria attività" (vedi Cass, sez. un., 21.12.2005 n. 28269).

Deve essere in definitiva ordinato alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. di cessare la condotta antisindacale e di procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione mensile futura e passata dei lavoratori Del Prete e Masseroli, nonché degli altri lavoratori aderenti all'organizzazione sindacale ricorrente di cui abbia avuto comunicazione, la quota associativa in favore della stessa nella misura dell'1% della paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue.

Al fine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, la società resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente le trattenute sindacali non effettuate dall'aprile 2016 alla data odierna nella percentuale sopraindicata, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, avuto riguardo ai due lavoratori summenzionati.

Allo stato non vi è dimostrazione di un danno non patrimoniale sul quale non è stata effettuata alcuna allegazione.

Quanto alla rimozione degli effetti della condotta, tenuto conto che quest'ultima si è manifestata principalmente nel contesto aziendale, pare congruo per le finalità invocate dalla ricorrente, ordinare alla Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. l'affissione del presente decreto nella bacheca aziendale per la durata di 30 giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi di cui al D.M. numero 55/2014 in relazione ai parametri delle cause di valore indeterminabile, in considerazione della non particolare complessità della questione trattata, anche alla luce della mancata costituzione della resistente.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Como,

visto l'articolo 28 L. n. 300/1970;

accetta e dichiara l' antisindacalità della condotta posta in essere da Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. consistita nella mancata effettuazione delle trattenute per contribuzione sindacale nelle buste paga dei lavoratori iscritti a CISAL CISNAL che avevano rilasciato apposita delega e del mancato versamento di dette trattenute all'organizzazione sindacale ricorrente;

ordina alla resistente di cessare tale condotta e di procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti al sindacato ricorrente che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta, la quota associativa in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente pari all'1% della paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue;

ordina alla resistente di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale mediante la corresponsione all'organizzazione sindacale ricorrente delle somme corrispondenti alle trattenute non versate in relazione ai dipendenti Del Prete e Masseroli dall'aprile 2016 ad oggi, maggiorate di interessi e rivalutazione, nonché in relazione a tutti quegli altri lavoratori che avessero aderito nelle more all'associazione ricorrente effettuando idonea comunicazione al datore di lavoro;

ordina alla resistente di affiggere nella bacheca aziendale per 30 giorni il presente di decreto;

rigetta ogni ulteriore domanda;

condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali, oltre Iva e cpa, spese forfettarie del 15%

Como, 1.8.2016.

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Como.
Oggi 01 AGO 2016
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

IL G.D.